

Assicurativi e Riassicurativi

DIP – Documento Informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: CNA Insurance Company Limited Prodotto: Nosenzo Insurance Brokers Srl

Modello DIP130402-2019 vers. 1.0 data 31.10.2018 – Il DIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la responsabilità civile degli Intermediari di Assicurazione o Riassicurazione derivante dalla attività professionale, dalla conduzione degli uffici e dalla funzione di datore di lavoro.



Che cosa è assicurato ?

- ✓ Danni causati a terzi durante l'attività di Intermediario Assicurativo o Riassicurativo abilitato in base alle Leggi vigenti;
- ✓ danni causati a terzi da fatto di dipendenti e collaboratori;
- ✓ danni causati a terzi dall'attività relativa a forme pensionistiche complementari;
- ✓ danni causati a terzi da involontaria violazione della legge sulla privacy;
- ✓ danni causati a terzi in seguito a ingiuria e diffamazione commesse dall'Assicurato o da persona di cui debba rispondere;
- ✓ danni causati da perdita di documenti;
- ✓ danni causati a terzi da responsabilità informatica;
- ✓ vincolo solidale nei confronti di altri Intermediari;
- ✓ danni causati a terzi per lesioni corporali o danni a cose derivanti dalla conduzione degli Uffici;
- ✓ danni causati ai dipendenti per lesioni corporali;
- ✓ le spese legali di difesa in sede civile fino al 25% del massimale di polizza.

La compagnia di assicurazioni risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). Per alcune garanzie sono previsti sottolimiti di massimale.

Sono inoltre disponibili le seguenti garanzie opzionali:

- ✓ Attività di Corrispondente dei Lloyd's (opzionale);
- ✓ Attività di Broker riassicurativo (opzionale);
- ✓ Copertura reclami tardivi (opzionale);
- ✓ Attività di Agente in Attività Finanziaria o Mediatore Creditizio (opzionale).



Che cosa non è assicurato ?

non sono coperti:

- ✗ le attività diverse da quella professionale indicata;
- ✗ i danni causati da dolo dell'Assicurato;
- ✗ i danni derivanti da fatti commessi prima della data di decorrenza o di retroattività se applicabile;
- ✗ i fatti dovuti ad insolvenza di qualsiasi Impresa di Assicurazione;
- ✗ i fatti derivanti dall'attività di gestione fiduciaria di custodia o conservazione di cose o beni altrui;
- ✗ i fatti derivanti dall'attività di rappresentante fiscale di soggetti esteri;
- ✗ i danni per redami già presentati all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione;
- ✗ i danni derivanti da situazioni o circostanze già note all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione;
- ✗ i danni per la perdita di dati se dovuti ad usura, graduale deterioramento, carenza di manutenzione, effetto di insetti o roditori, derivino dall'influenza della temperatura o dell'umidità, siano dovuti a presenza di flussi magnetici o da perdita di magnetismo, siano dovuti a virus informatici o bombe logiche salvo i danni a terzi coperti dalla garanzia responsabilità informatica;
- ✗ i danni fatti valere in qualsiasi paese diverso dai paesi dell'Unione Europea;
- ✗ i danni per fatti commessi dopo che l'Assicurato venga dichiarato inoperativo o sospeso o radiato dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi o non risulti iscritto;
- ✗ i danni per fatti commessi dopo che l'Assicurato venga dichiarato inoperativo o sospeso o radiato dall'elenco degli Agenti in Attività Finanziaria o dei Mediatori Creditizi o non risulti iscritto ove la polizza sia estesa a tale attività;
- ✗ per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore, aeromobili, imbarcazioni o natanti;
- ✗ i danni causati da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione del fabbricato o della porzione di fabbricato in cui sono situati gli uffici;
- ✗ i danni dovuti a spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne che non siano conseguenti a rotture di tubazioni o condutture;
- ✗ i danni derivanti unicamente da umidità o stitillidicio o, in genere, da insalubrità dei locali;
- ✗ i danni dovuti a malattie professionali;
- ✗ sofferiti dal dipendente che, al momento del fatto dannoso, non fosse "sul lavoro" ai sensi di legge o nei confronti del quale l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi di legge per l'assicurazione obbligatoria.



Ci sono limiti di copertura?

- Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell'indennizzo pagato e da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, tali diritti saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.



Dove vale la copertura ?

- L'assicurazione, salvo accordi particolari che devono risultare per iscritto nel contratto, è a valere per i danni che si verifichino e per i reclami che abbiano origine in qualsiasi Paese del Mondo, con esclusione degli Stati Uniti d'America, del Canada e dei Paesi sotto la loro giurisdizione, a condizione che:
 1. i fatti da cui derivano detti danni e reclami si riferiscano esclusivamente all'attività professionale svolta dall'Assicurato attraverso propri uffici nell'ambito dell'Unione Europea, eventualmente anche per clienti non residenti in Unione Europea;
 2. le pretese dei danneggiati siano fatte valere in Unione Europea e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano sottoposte alla giurisdizione di un paese dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e la perdita del diritto al risarcimento. I fatti o le circostanze noti vanno segnalate agli Assicuratori con la massima attenzione e diligenza e in ogni caso dubbio richiedere assistenza all'intermediario assicurativo ed è preferibile dichiarare una circostanza anche se sussiste il dubbio che sia non rilevante che ometterne la segnalazione con il rischio di compromettere la copertura assicurativa.



Quando e come devo pagare?

- Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può chiedere il frazionamento semestrale dei premi maggiori di Euro 2.000,00 con una maggiorazione del premio di 2%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
- Può pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- La copertura assicurativa inizia alle ore 24 del giorno dalla accettazione del Modulo Proposta da parte degli Assicuratori ed a condizione che il premio sia pagato entro 15 giorni dalla data di invio del contratto di assicurazione o dei rinnovi dello stesso;
- In mancanza del pagamento entro 15 giorni l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno stabilito per la scadenza del pagamento e sarà ripresa dalle ore 24:00 del giorno di ricezione del pagamento;
- il contratto decorre dal giorno indicato nel Modulo di Proposta e scade un anno dopo (o per una durata massima a richiesta dell'Assicurato di 18 mesi) fine mese.



Come posso disdire la polizza?

- L'assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

**CONTRATTO PER L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AGENTI E
DEI BROKER ASSICURATIVI E
RIASSICURATIVI**

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

- a) Nota informativa;**
- b) Glossario;**
- c) Condizioni di assicurazione;**
- d) Modulo di proposta;**
- e) Informativa Privacy.**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

Il contratto è concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia di CNA Insurance Company Limited, con sede in Milano, Via Albricci, 8 (qui di seguito "CNA" o "la Compagnia"), la sede secondaria italiana di CNA Insurance Company Limited con sede legale a Londra (Gran Bretagna), 20 Fenchurch Street, Londra, EC3M 3BY (qui di seguito "CNA").

CNA esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza per le Assicurazioni in Gran Bretagna denominata "*Financial Conduct Authority*", al cui controllo è sottoposta. In Italia CNA opera in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ("Codice delle Assicurazioni Private") ed è pertanto iscritta nell'allegato dell'Albo per le Imprese assicurative presso l'IVASS con il Codice impresa D854R al n. I.00055.

Recapiti della Compagnia:

CNA Insurance Company Limited

Via Albricci, 8

20122 Milano

Telefono: +39 02 7262 2710

Fax: +39 02 7262 2711

e-mail: infoit@cnahardy.com

Sito internet: www.cnahardy.com

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa (dati relativi all'ultimo bilancio approvato).

L'ammontare del patrimonio netto di CNA è pari a £ 403.739.000 pari ad € 478.009.537,2156*

Il capitale sociale ammonta a £ 130.200.000 pari ad € 154.170.995,1144*

Il totale delle riserve patrimoniali è pari a £ 411.014.000 pari ad € 486.685.386,9889*

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è: 7,17.

Si fa presente che l'indice di solvibilità è il rapporto tra l'ammontare del regime di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

* *Il valore espresso in euro si riferisce alla data di cambio valuta del 11.06.2017.*

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato per la durata massima di 18 mesi e **non prevede il tacito rinnovo** (Art. 4 delle Condizioni Generali). Il contratto cessa pertanto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta e potrà essere eventualmente prorogato su richiesta dell'Assicurato o del Contraente. Si noti che tutte le garanzie del contratto di assicurazione sono prestate nella forma "CLAIMS MADE" e sono operanti per i reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO riferiti a fatti commessi dopo la data di retroattività e da lui denunciati agli Assicuratori durante il periodo di decorrenza dell'assicurazione. **Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.** Il contratto, essendo stipulato nella forma claims made, non rientra nella fattispecie astratta tipica prevista dall'art. 1917 Cod. Civ., ma costituisce un contratto atipico. In caso di morte o incapacità dell'Assicurato durante il periodo assicurativo, gli Assicuratori garantiranno gli eredi per un periodo di 120 mesi dalla scadenza del contratto. In caso di cessazione dell'attività, morte o dichiarazione di incapacità durante il periodo assicurativo gli Assicuratori garantiranno l'Assicurato o gli eredi per un periodo di 120 mesi (10 anni) dalla scadenza del contratto. Si rinvia all'Art. 4 delle Condizioni Generali di assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

- **Assicurazione responsabilità civile professionale:** [AVVERTENZA] la garanzie del contratto sono prestate nella forma tipica Responsabilità Civile "**Loss Occurrence**" e sono operanti per atti od omissioni dannosi commessi DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE ed a condizione che il conseguente reclamo sia per la prima volta presentato all'Assicurato e da questi regolarmente denunciato agli Assicuratori **entro tre anni dalla fine del PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO. Terminato tale periodo ed i successivi tre anni, cessa ogni effetto dell'assicurazione e nessun reclamo potrà essere denunciato agli Assicuratori.** La copertura è soggetta a limitazioni (Art. 1.1 delle Condizioni Particolari) e ad esclusioni (Art. 5 delle Condizioni Generali e Art. 1.4 delle Condizioni Particolari);
- **Responsabilità Civile verso terzi:** [AVVERTENZA] la prestazione assicurativa è soggetta a limitazioni (Art. 2.1 delle Condizioni Particolari) e ad esclusioni (Art. 5 delle Condizioni Generali e Art. 2.3 delle Condizioni Particolari);
- **Responsabilità civile del datore di lavoro:** [AVVERTENZA] la prestazione assicurativa è soggetta a limitazioni (Art. 3.1 delle Condizioni Particolari) e ad esclusioni (Art. 5 delle Condizioni Generali e Art. 3.3 delle Condizioni Particolari).

Tutte le garanzie RC sono soggette a **franchigia assoluta** (Art. 1.2 delle condizioni particolari) come riportato nella scheda di copertura e sono limitati dal massimale riportato in polizza (Art. 3 delle Condizioni Generali).

Per esempio un sinistro risarcibile per Euro 260.000,00 verrà liquidato come segue:

- Euro 234.000,00 con opzione scoperto 10% minimo Euro 1.000,00 e massimale di Euro 250.000,00
- Euro 250.000,00 con opzione franchigia fissa assoluta di Euro 2.500,00 e massimale di Euro 250.000,00
- Euro 235.000,00 con opzione franchigia fissa e assoluta di Euro 25.000,00 e massimale di Euro 250.000,00;

Un sinistro risarcibile di Euro 3,500.00 verrà invece liquidato come segue:

- Euro 2.500,00 con opzione scoperto 10% minimo Euro 1.000,00 con massimale di Euro 250.000,00;
- Euro 1.000,00 con opzione franchigia fissa assoluta di Euro 2.500,00 con massimale di Euro 250.000,00;
- Euro 3.500,00 con opzione franchigia relativa di Euro 2.500,00 con massimale di Euro 250.000,00;

Inoltre, *per esempio*, acquistando la polizza opzionale "Reclami Tardivi" prestata in forma atipica **Claims Made** con retroattività illimitata e richiedendo la fine della copertura reclami tardivi al 31.12.2017 saranno coperte le richieste danni per danni risarcibili riferiti a fatti commessi da qualsiasi data passata ma fino al 31.12.2017.

ATTENZIONE: Non comprando la polizza opzionale "Reclami Tardivi" i fatti commessi nel passato NON saranno coperti.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Si evidenzia che eventuali dichiarazioni inesatte e reticenze rese nel modulo proposta o negli allegati allo stesso o in sede di stipula del contratto, possono, ai sensi degli articoli 1891, 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, causare **la nullità totale o parziale del contratto**. Inoltre il comportamento fraudolento dell'Assicurato o l'ammissione di responsabilità in sede penale causa la perdita del diritto all'indennizzo (art. 11 Condizioni Generali e 1.6 Condizioni Particolari).

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Nel caso di mutamenti che aggravino il rischio l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso agli Assicuratori. Si applicano le disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile Italiano.

Nel caso di diminuzione del rischio l'Assicurato dovrà darne notizia agli Assicuratori i quali modificheranno il contratto dalla successiva scadenza di rata. Si applicano le disposizioni dell'Art. 1897 del Codice Civile Italiano.

6. Premi

Il premio di assicurazione deve essere pagato in via anticipata per l'intera durata contrattuale la prima volta entro 15 giorni dalla richiesta, successivamente entro 30 giorni da ogni scadenza. (Art. 2 delle Condizioni Generali)

Per i premi di importo superiore ad Euro 2.000,00 è ammesso il frazionamento in due rate anticipate semestrali con aggravio del 2% sul premio.

I premi possono essere scontati in funzione dell'assenza di precedenti sinistri e della esistenza di una precedente polizza.

7. Rivalse

Gli Assicuratori acquisiscono, fino a concorrenza dell'indennizzo pagato e da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, tali diritti saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo. (Art. 13 delle Condizioni Generali).

Se prestata la garanzia Assistenza Fiscale mediante apposizione del visto di conformità, una volta pagata l'indennità assicurativa gli Assicuratori avranno diritto a recuperare dall'Assicurato l'importo corrispondente alla franchigia o allo scoperto, come risultante nella Scheda di Copertura.

8. Diritto di recesso

L'Assicurato e gli Assicuratori hanno facoltà di recesso esercitabile fino a 60 giorni dopo il pagamento o rifiuto di pagamento di un sinistro. Le parti sono tenute a dare un preavviso scritto di 30 giorni in caso decidano di recedere dal contratto. (Art. 9 delle Condizioni Generali). Per i contratti stipulati con Avvocati il diritto di recesso non è previsto.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro **due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 Codice Civile Italiano.

Trattandosi, limitatamente alla sezione reclami tardivi di assicurazione degli esborsi conseguenti alla responsabilità civile prestata con la formula "claims made" nel quale il fatto su cui si fonda il diritto dell'assicurato è in ogni caso determinato dalla richiesta di risarcimento avanzata dal terzo, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto è applicabile la Legge della Repubblica Italiana.

11. Regime fiscale applicabile al contratto

Gli oneri fiscali per questo tipo di contratto sono pari al 22,25% e sono a carico del Contraente. Tali oneri sono compresi nel premio lordo indicato in polizza.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

Articolo 1.5 - Denuncia dei danni - Entro i quindici giorni successivi a quello in cui l'Assicurato o chi per lui ne è venuto a conoscenza, l'Assicurato deve:

- (a) sottoporre agli Assicuratori e/o alla Nosenzo Insurance Brokers Srl ogni reclamo ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione in corso;
- (b) dar notifica per iscritto agli Assicuratori e/o alla Nosenzo Insurance Brokers Srl di ogni fatto dettagliato o circostanza precisa e documentata suscettibile di causare o di aver causato danni a terzi a titolo di responsabilità civile professionale; tale notifica, se data alla Nosenzo Insurance Brokers Srl nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come reclamo presentato e regolarmente denunciato durante il periodo di assicurazione in corso.

Agli effetti delle condizioni del presente contratto, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato alla Nosenzo Insurance Brokers Srl si intenderà fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dalla Nosenzo Insurance Brokers Srl agli Assicuratori si intenderà come fatta dall'Assicurato stesso. Premesso che questa è un'assicurazione nella forma "claims made" e quindi non rientra nella fattispecie astratta tipica prevista dall'art. 1917 Cod. Civ., ma costituisce un contratto atipico la cui copertura è temporalmente delimitata nelle condizioni che precedono, l'omessa denuncia durante il periodo di assicurazione in corso comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'indennizzo. Se esistono altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio, l'Assicurato è tenuto a dare avviso, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori (art. 1910 C.C.) e si applica il disposto dell'Art. 12 delle Condizioni Generali.

Una volta effettuata la denuncia di sinistro l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori l'assistenza del caso.

Senza il preventivo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

L'Assicurato può chiedere agli Assicuratori l'assunzione della gestione della vertenza e gli Assicuratori hanno facoltà di accettare o meno tale richiesta.

(Art.1.5 e Art. 1.6 delle Condizioni Particolari).

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail, alla Compagnia, indirizzandoli a:

CNA Insurance Company Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Reclami
Via Albricci, 8
20122 Milano
Fax: +39 02 7262 2711
e-mail: reclami@cnahardy.com

Una guida ai reclami può essere reperita sul sito internet dell'IVASS:

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro **nel termine massimo di quarantacinque giorni**, potrà

rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da CNA.

In particolare, i reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere sarà, inoltre, possibile presentare reclamo al sistema estero all'uopo competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il sistema estero competente è rintracciabile consultando il sito internet **<http://www.ec.europa.eu/fin-net>**

14. Arbitrato

Nel contratto non sono presenti clausole di arbitrato o altre deroghe specifiche alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.

CNA Insurance Company Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Generale per l'Italia di CNA Insurance Company Limited
Davide Anselmo



Glossario

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicuratori: CNA Insurance Company Limited che fornisce la copertura assicurativa.

Consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contratto d'Assicurazione: il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.

Contraente: il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione.

Dipendenti e Collaboratori: tutte le persone che operano alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che indeterminato) o di apprendistato anche durante i periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage", in relazione all'esercizio dell'attività professionale.

Sono parificati ai dipendenti i prestatori d'opera che, in relazione all'attività professionale sopra definita, operano per l'Assicurato con regolare rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Franchigia: importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Modulo Proposta: il modulo e i suoi eventuali allegati, con cui l'Assicurato comunica la sua intenzione di stipulare il contratto di assicurazione, contenenti le dichiarazioni e le informazioni sulla cui base gli Assicuratori valuteranno il loro assenso ex art. 1892 c.c. alla concessione della copertura assicurativa.

Limite di Indennizzo/Massimale: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione;

Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente agli Assicuratori.

Scheda di Copertura e Modulo: il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione.

Scoperto: importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Sottolimito: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Limite di Indennizzo/Massimale, ma è una parte dello stesso.

Claims Made: la garanzia della sola copertura **opzionale "Reclami Tardivi"** è prestata nella forma atipica denominata "CLAIMS MADE" ed è operante per i reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO riferiti a fatti commessi in qualsiasi epoca passata ma prima del termine indicato nella Scheda di Copertura e da lui denunciati agli Assicuratori durante il periodo di decorrenza dell'assicurazione. **Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.**

Periodo di Assicurazione: il primo periodo di assicurazione è indicato nel Modulo a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Successivamente il periodo di assicurazione corrisponde a ciascuna annualità (o diversa durata convenuta) di rinnovo del contratto sempre a condizione che il relativo premio sia pagato. Ogni periodo di assicurazione è un periodo a sé stante, distinto dal precedente e dal successivo, e costituisce un contratto separato che potrebbe avere Sindacati sottoscrittori diversi da quelli del periodo precedente e da quello successivo. Il tempo convenuto di una eventuale proroga del contratto non costituisce un nuovo periodo di assicurazione, ma si aggiunge ad estendere la durata del periodo prorogato.

Periodo di Assicurazione: il primo periodo di assicurazione è indicato nel Modulo a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Successivamente il periodo di assicurazione corrisponde a ciascuna annualità (o diversa durata convenuta) di rinnovo del contratto sempre a condizione che il relativo premio sia pagato. Ogni periodo di assicurazione è un periodo a sé stante, distinto dal precedente e dal successivo, e costituisce un contratto separato che potrebbe avere Sindacati sottoscrittori diversi da quelli del periodo precedente e da quello successivo. Il tempo convenuto di una eventuale proroga del contratto non costituisce un nuovo periodo di assicurazione, ma si aggiunge ad estendere la durata del periodo prorogato.

Reclami: per "reclamo" si intende la comunicazione con la quale il terzo manifesti all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo attribuito all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli presenti formale richiesta di risarcimento di tali danni. Tutti i reclami risalenti alla stessa causa sono detti reclami correlati. Risalgono alla stessa causa i reclami derivanti da un medesimo comportamento o avvenimento dannoso, a danno di uno o più soggetti e anche in tempi diversi. I reclami correlati sono trattati come un unico reclamo, anche ai fini del limite e del sottolimito di indennizzo applicabile e dell'importo a carico dell'Assicurato a titolo di franchigia o scoperto.

Retroattività: periodo di tempo antecedente l'inizio del Periodo di Assicurazione nel quale sono coperti i fatti dannosi non noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipula del contratto.

Terzi: tutte le persone diverse dall'Assicurato, con esclusione:

- a) se persona fisica: del coniuge, dei figli e dei familiari dell'Assicurato con lui conviventi; degli associati dell'Assicurato o contitolari dello Studio dell'Assicurato;
- b) se persona giuridica: dei suoi rappresentanti legali;
- c) in ogni caso: dei dipendenti di ogni ordine e grado dell'Assicurato, delle ditte di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge, delle società di cui l'Assicurato sia - direttamente o indirettamente - azionista di maggioranza o controllante.

Fatti o circostanze: qualsiasi errore, omissione, critica, riserva (espressa od implicita), lite, disputa, divergenza o richiesta (formale o informale) scritta o verbale che possa far ritenere che un reclamo possa giungere in epoca futura a prescindere dalla fondatezza del reclamo stesso.

CONTRATTO PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AGENTI E DEI BROKER ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI (Mod. 130402/2019)

Indice generale

GLOSSARIO - DEFINIZIONI.....	1
SEZIONE 1 - (norme generali valide per tutte le sezioni).....	2
SEZIONE 2 - RC Professionale.....	3
Capitolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione.....	3
Capitolo 2 - Garanzie Opzionali.....	3
Capitolo 3 - Esclusioni.....	4
Capitolo 4 - Denuncia dei Danni.....	4
SEZIONE 3 - Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.).....	5
Capitolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione R.C.T.....	5
Capitolo 2 - Esclusioni.....	5
Capitolo 3 - Denuncia dei Danni.....	5
SEZIONE 4 - Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.I.).....	6
Capitolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione R.C.I.....	6
Capitolo 2 - Esclusioni.....	6
Capitolo 3 - Denuncia dei Danni.....	6

GLOSSARIO - DEFINIZIONI

Ogni termine che nella presente polizza sia indicato in grassetto, al singolare o al plurale si intende definito come segue:

1. MODULO e SCHEDA DI COPERTURA - I documenti annessi al presente contratto di assicurazione, che indicano i dati dell'**Assicurato**, i massimali, la decorrenza, il premio, le estensioni, ed eventuali altri dettagli dell'assicurazione. Il **Modulo** e la **Scheda di Copertura** formano parte integrante di questo contratto.

2. ASSICURATO - Il Distributore assicurativo o la Società, contraente di questa assicurazione, che svolga l'**attività professionale** indicata nella definizione che segue. In caso di Società, il termine **Assicurato** è riferito ad ogni singolo distributore Assicurativo che faccia parte della Società e che sia precisato nella **Scheda di Copertura**, per le responsabilità ad ognuno di essi derivanti dall'esercizio dell'**attività professionale** sotto definita, tanto in proprio che per conto della Società stessa. Resta salvo quanto stabilito al secondo comma della definizione **limite di indennizzo**.

3. ASSICURATORI - CNA Insurance Company Limited che fornisce la copertura assicurativa.

4. ATTIVITA' PROFESSIONALE - Attività professionale di distribuzione assicurativa, ai sensi dell'Art.106 del Dlgs n. 209 del 7.9.2005 e successive integrazioni e modificazioni, svolta nei modi e nei termini delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti, nella qualità di Agente Assicurativo o Mediatore (Broker) Assicurativo regolarmente abilitato all'attività ai sensi delle norme vigenti.

5. TERZI - Tutte le persone diverse dall'**Assicurato**, con esclusione:

1. **se persona fisica**: con esclusione del coniuge, dei figli e dei familiari dell'**Assicurato** con lui conviventi; degli associati dell'**Assicurato** o contitolari dello Studio dell'**Assicurato**;

2. **se persona giuridica**: con esclusione dei suoi rappresentanti legali;

in ogni caso: con esclusione dei **dipendenti** di ogni ordine e grado dell'**Assicurato**, delle ditte di cui l'**Assicurato** sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge, delle società di cui l'**Assicurato** sia - direttamente o indirettamente - azionista di maggioranza o controllante.

6. DANNI PATRIMONIALI - il danno alla sfera economica del reclamante composto da danno emergente e/o danno da lucro cessante.

7. DANNI NON PATRIMONIALI - danno non immediatamente definibile nella sua valutazione economica e che deve essere risarcito nei casi determinati dalla Legge.

8. DIPENDENTI DELL'ASSICURATO - Tutte le persone che operano alle sue dirette dipendenze con rapporto di lavoro subordinato, sia esso a tempo determinato o indeterminato anche durante i periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage", in relazione all'esercizio dell'**attività professionale**.

Sono compresi in questa definizione le persone che sono o furono procuratori dell'**Assicurato** o sostituti di concetto.

Sono altresì parificati ai **dipendenti** i prestatori d'opera che, in relazione all'**attività professionale** sopra definita, operano per l'**Assicurato** con regolare rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Sono inoltre parificati ai **dipendenti** le persone fisiche e le società del quale operato l'**Assicurato** debba rispondere e che risultino iscritte nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi nella sezione E.

9. FATTI / CIRCOSTANZE - Qualsiasi errore, omissione, critica, riserva (espressa od implicita), lite, disputa, divergenza o richiesta (formale o informale) scritta o verbale che possa far ritenere che un **reclamo** possa giungere in epoca futura a prescindere dalla fondatezza del **reclamo** stesso.

10. RECLAMO - Per "**reclamo**" si intende la comunicazione con la quale il **terzo** manifesta all'**Assicurato** l'intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo attribuito all'**Assicurato** stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali danni. Tutti i **reclami** risalenti alla stessa causa sono chiamati **reclami correlati**. Risalgono alla stessa causa i **reclami** derivanti da un medesimo comportamento o avvenimento dannoso, a danno di uno o più soggetti e anche in tempi diversi. I **reclami correlati** sono trattati come un unico **reclamo**, anche ai fini del limite e del **sottolimito di indennizzo** applicabile e dell'importo a carico dell'**Assicurato** a titolo di franchigia o scoperto.

11. PERIODO DI ASSICURAZIONE - Il primo **periodo di assicurazione** è indicato nel **Modulo**, salvo il disposto dell'art. 1.2 della Sezione 1. Successivamente il **periodo di assicurazione** corrisponde a ciascuna annualità (o diversa durata convenuta) di rinnovo del contratto. Ad ogni scadenza, pagato il premio convenuto secondo le modalità stabilite, inizia un nuovo **periodo di assicurazione**. Ogni **periodo di assicurazione** è un periodo a sé stante, distinto dal precedente e dal successivo, e costituisce un contratto separato che potrebbe avere sottoscrittori diversi da quelli del periodo precedente e da quello successivo.

Per i periodi di assicurazione successivi al primo, il **periodo di assicurazione in corso** è quello che decorre dalla data di scadenza immediatamente anteriore.

Il tempo convenuto di una eventuale **proroga** del contratto non costituisce un nuovo **periodo di assicurazione**, ma si aggiunge ad estendere la durata del periodo prorogato.

12. LIMITE DI INDENNIZZO - L'ammontare che rappresenta l'obbligazione massima degli **Assicuratori**, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di rischio è previsto un **sottolimito di indennizzo**, questo non è in aggiunta al **limite di indennizzo** ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima degli **Assicuratori**, per capitali interessi e spese, per quella voce di rischio. Qualunque sia il numero delle persone danneggiate, il **limite di indennizzo** - o il sottolimito quando applicabile - resta unico e invalicabile in ogni circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con il presente contratto di assicurazione ed è fissato in una somma massima per ogni **periodo di assicurazione**. Tale massima rappresenta l'esborso cumulativo massimo cui gli **Assicuratori** sono tenuti, per capitale interessi e spese, complessivamente per tutte le richieste di risarcimento pervenute

agli **Assicurati**, e da questi regolarmente denunciate agli **Assicuratori**, durante uno stesso **periodo di assicurazione**.

13. MODULO PROPOSTA - Il **modulo proposta** e i suoi eventuali allegati, con cui il Professionista comunica la sua intenzione di stipulare il contratto di assicurazione, contenenti le dichiarazioni e le informazioni sulla cui base gli **Assicuratori** hanno valutato il loro assenso ex art. 1892 c.c. alla concessione della copertura assicurativa.

14. DOCUMENTI DEI CLIENTI - Per **documenti** dei clienti si intende ogni genere di **documenti** pertinenti all'**attività professionale**, di proprietà dei clienti e consegnato in deposito o custodia all'**Assicurato** o suoi **dipendenti** esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, carte di credito e simili.

15. SISTEMI INFORMATICI - I sistemi elettronici, wireless, web o simili (inclusi tutti i componenti hardware, firmware e software) utilizzati per elaborare dati o informazioni, compresi programmi per computer, **dati elettronici**, sistemi operativi, apparecchiature di rete, server, siti web e tutti gli input, output, storage e supporto in linea o offline.

16. DATI ELETTRONICI - Informazioni su di una persona (diversa dall'**Assicurato**); tali informazioni si intendono:

- in forma elettronica;
- destinate ad interagire con un **sistema informatico**; immagazzinate in un **sistema informatico** gestito dall'**assicurato** e tassativamente soggetto a standard ragionevoli di sicurezza e procedure di back-up.

SEZIONE 1 - (norme generali valide per tutte le sezioni)

ART. 1.1 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato - Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e dall'**Assicurato** sul **Modulo Proposta** e nelle eventuali integrazioni dello stesso, così come le dichiarazioni e informazioni rese per iscritto in occasione delle variazioni del contratto, dei rinnovi o delle proroghe dello stesso, formano la base dell'assicurazione e fanno parte di questo contratto a tutti gli effetti.

ART. 1.2 - Pagamento del premio - Se il premio è pagato nei termini di seguito precisati l'assicurazione decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di ricezione dell'ordine fermo di copertura da parte della Nosenzo Insurance Brokers Srl. Il pagamento del premio dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di invio del contratto di assicurazione o dei rinnovi dello stesso. In mancanza del pagamento nei termini fissati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno stabilito per la scadenza del pagamento e sarà ripresa dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, fermo il diritto degli **Assicuratori** a percepire quanto loro dovuto.

ART. 1.3 - Limite di indennizzo - Spese - L'assicurazione è prestata per l'insieme delle garanzie previste da questo contratto e per ogni **periodo di assicurazione**, fino alla concorrenza massima complessiva, per capitale, interessi e spese, del **limite di indennizzo** stabilito nella **Scheda di Copertura**. Fermo tale limite, si applicano i **sottolimiti di indennizzo** esposti nella **Scheda di Copertura** e negli eventuali allegati o atti di variazione.

Nei limiti previsti dal terzo comma dell'art. 1917 del Codice Civile sono inoltre a carico degli **Assicuratori** le spese legali e di giudizio sostenute, previa approvazione scritta degli stessi, per resistere alle pretese ed alle azioni legali in sede civile in relazione ai **reclami** coperti ed alle responsabilità previste da questo contratto.

ART. 1.4 - Esclusione Tacito Rinnovo - L'assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta: essa è rinnovabile soltanto con nuovo contratto sottoscritto dalle parti contraenti. Prima della scadenza il Contraente fornirà alla Nosenzo Insurance Brokers Srl un nuovo **Modulo Proposta** che formerà parte integrante del nuovo contratto a tutti gli effetti e sulla cui base verranno fissate, dagli **Assicuratori**, le condizioni del nuovo contratto.

ART. 1.5 - Variazioni del contratto - Comunicazioni agli Assicuratori - Elezione domicilio - Le variazioni o modificazioni del contratto di assicurazione devono risultare da atto sottoscritto dalle parti. Tutte le comunicazioni destinate agli **Assicuratori** devono essere fatte con lettera raccomandata all'indirizzo del domicilio speciale eletto dall'Impresa di Assicurazioni, ai sensi dell'Art. 47 del Codice Civile Italiano, presso l'intermediario assicurativo Nosenzo Insurance Brokers Srl - Piazza Roma, 10 - 20900 Monza MB ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo info@pec.nosenzo.it.

ART. 1.6 - Estensione territoriale - L'assicurazione è a valere per i danni che si verificano e per i **reclami** che abbiano origine in qualsiasi Paese del Mondo, con esclusione degli Stati Uniti d'America, del Canada e dei Paesi sotto la loro giurisdizione, a condizione che:

- i **fatti** da cui derivano detti danni e **reclami** si riferiscano esclusivamente all'**attività professionale** svolta dall'**Assicurato** attraverso propri uffici nell'Unione Europea;
- le pretese dei danneggiati siano fatte valere nell'Ambito dell'Unione Europea.

ART. 1.7 - Aggravamento del rischio - Nel caso di mutamenti che aggravino il rischio l'**Assicurato** ha l'obbligo di dare immediato avviso agli **Assicuratori**. Si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del Cod. Civ.

ART. 1.8 - Diritto di Recesso per sinistro - Dopo ogni denuncia di danno o di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo l'**Assicurato** o gli **Assicuratori** hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto di 30 giorni. Spetterà all'**Assicurato** la parte di premio netto relativa al **periodo di assicurazione** non decorso.

ART. 1.9 - Casi di cessazione dell'assicurazione - L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'**Assicurato** dal giorno nel quale:

- perda per qualunque motivo l'abilitazione all'esercizio dell'**attività professionale**;
- la sua attività sia alienata o fusa con quella di altri.

In questi casi la parte di premio netto relativa al **periodo di assicurazione** non decorso viene messa dagli **Assicuratori** a disposizione di chi di diritto. L'assicurazione potrà essere ripresa a condizioni e premio da stabilirsi.

ART. 1.10 - Comportamento fraudolento - L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara **fatti** o **circostanze** non rispondenti al vero, produce **documenti** falsi, occulta prove, promuove o facilita le pretese di **terzi**, perde il diritto ad ogni indennizzo.

ART. 1.11 - Coesistenza di altre assicurazioni - Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, la presente assicurazione opererà a secondo rischio e coprirà quella parte dell'ammontare dei danni risarcibili e delle spese, che eccederà il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, fermi in ogni caso i **limiti** e i **sottolimiti di indennizzo** stabiliti e con rinuncia da parte degli **Assicuratori** alla franchigia o allo scoperto a carico dell'**Assicurato**. L'**Assicurato** è tenuto a denunciare i danni a tutti gli assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

ART. 1.12 - Diritto di surrogazione - Gli **Assicuratori** sono surrogati, fino a concorrenza dell'indennizzo pagato e da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell'**Assicurato**. Nei confronti dei **dipendenti dell'Assicurato** e gli iscritti alla lettera E del RUI come collaboratori dell'**Assicurato**, nonché nei confronti degli iscritti nella sezione A o B del Registro nominativamente indicati in questo contratto di assicurazione tali diritti saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

ART. 1.13 - Foro competente - Le Parti stabiliscono di comune accordo che per le vertenze che possano derivare dal presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o la sede, nel territorio della Repubblica Italiana. Le parti si danno atto che il presente contratto di assicurazione, essendo stipulato nella forma *claims made* non rientra nella fattispecie astratta tipica prevista dall'art. 1917 Cod. Civ., ma costituisce un contratto atipico.

ART. 1.14 - Oneri fiscali - Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.15 - Validità della Sezione 1 - Le Sezioni che seguono sono intese a completare e integrare le Condizioni della Sezione 1, le quali restano tutte ferme ed operanti, salvo i casi in cui sia espressamente dichiarata una deroga.

ART. 1.16 - Norme di legge - Per l'interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.

ART. 1.17 - Clausola di limitazione ed inoperatività del contratto di assicurazione in caso di sanzioni economiche o del commercio internazionale – Il presente contratto di assicurazione non sarà in alcun modo operante e gli **Assicuratori** non saranno tenuti a pagare alcun risarcimento a seguito di qualsiasi sinistro o comunque a considerare questa assicurazione efficace nel caso in cui le condizioni di questo contratto di assicurazione, il pagamento di un sinistro o l'operatività delle garanzie possano esporre gli **Assicuratori** a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE 2 - RC Professionale

Capitolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Articolo 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione - Gli **Assicuratori** si obbligano a garantire gli esborsi dovuti a responsabilità civile derivante da danni arrecati a **terzi**, inclusi i clienti, nell'esercizio dell'**attività professionale** conseguenti a negligenze ed errori professionali ovvero a negligenze, errori professionali e dolo dei suoi **dipendenti**, collaboratori o persone o società del cui operato deve rispondere a norma di legge.

L'assicurazione è operante per atti od omissioni dannosi commessi durante il **periodo di assicurazione** in corso e a condizione che il conseguente **reclamo** sia per la prima volta presentato all'**Assicurato**, e da questi regolarmente denunciato agli **Assicuratori** (articolo 2.5), entro 3 anni dalla fine del **periodo di assicurazione in corso**.

Terminato tale periodo ed i successivi tre anni, cessa ogni effetto dell'assicurazione e nessun **reclamo** potrà essere denunciato agli **Assicuratori**.

Articolo 2.2 - Franchigia - Scoperto - L'**Assicurato** partecipa agli esborsi per indennizzi e per spese legali e peritali, con l'importo corrispondente alla franchigia o allo scoperto, come risultante nella **Scheda di Copertura**.

Detta franchigia non è opponibile ai **terzi**. Qualora gli **Assicuratori** abbiano risarcito ai **terzi** l'intero danno comprensivo della franchigia, l'**Assicurato** sarà tenuto a rimborsarla agli **Assicuratori** a semplice richiesta scritta.

Articolo 2.3 - Rischi Aggiuntivi (sempre operanti)

Nei termini e nei limiti stabiliti in questo contratto e ferme le esclusioni e modalità previste, la garanzia per la responsabilità civile professionale, quale delimitata all'art. 2.1, è estesa ai seguenti rischi aggiuntivi:

- A. Fatto dei dipendenti e collaboratori** - E' compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per danni a **terzi**, compresi i clienti, determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell'ambito e nello svolgimento dell'**attività professionale**, da persone del cui operato l'**Assicurato** sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone o le società che, al momento del fatto, risultino iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi alla sezione E, e fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell'articolo 1.12 della Sezione 1.
- B. Forme pensionistiche complementari** - E' compresa in garanzia la responsabilità civile derivante dall'attività relativa a forme pensionistiche complementari.
- C. Tutela dei dati personali** - E' compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** a seguito di involontaria violazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 101 del 10.08.2018 o del Regolamento UE 2016/679.
- D. Ingiuria e diffamazione** - E' compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** a cagione di ingiuria o diffamazione commesse da persone del cui operato l'**Assicurato** sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano **dipendenti** dell'**Assicurato**.

- E. Perdita di documenti** - Qualora, durante il **periodo di assicurazione** in corso, si verifichi la perdita, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione per qualunque causa (esclusi i rischi elencati all'Art. 2.5 Esclusioni) di **documenti** di proprietà dell'**Assicurato** oppure di **documenti dei clienti** tenuti in deposito o custodia da lui medesimo o da taluno dei suoi **dipendenti**:

1. l'assicurazione delimitata all'art. 2.1, ferme le esclusioni previste nel contratto di assicurazione, è estesa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** a seguito di detti eventi;
2. gli **Assicuratori** si obbligano a rimborsare le spese sostenute, previo loro accordo scritto, per la sostituzione o il restauro dei **documenti** andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti.

L'evento dannoso deve essere denunciato agli **Assicuratori** nei quindici giorni successivi alla data in cui l'**Assicurato** o chi per lui ne è venuto a conoscenza.

La copertura data dal presente punto E costituisce un'assicurazione danni aggiuntiva all'assicurazione di responsabilità di cui al precedente articolo 2.1, sicché i limiti posti alla presente estensione di polizza non pregiudicano e non sono applicabili alla copertura per la responsabilità civile di cui al precedente articolo 2.1.

- F. Vincolo solidale** - Gli **Assicuratori** rispondono, per i sinistri risarcibili, anche delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare a **terzi**, compresi i clienti, per effetto del vincolo di solidarietà con altri Intermediari Assicurativi anche in caso di collaborazione orizzontale. Resta fermo il diritto di rivalsa degli **Assicuratori** nei confronti dei coobbligati solidali per la quota non di pertinenza dell'**Assicurato**.
- G. Collaborazione con Agenti in Attività Finanziaria o Mediatori Creditizi** - E' compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** quando egli, nella forma di collaborazione a cui sia debitamente autorizzato secondo le norme vigenti, collabori con Agenti in Attività Finanziaria o Mediatori Creditizi ma esclusa l'attività che richieda l'iscrizione all'elenco degli Agenti in Attività Finanziaria o dei Mediatori Creditizi ai sensi del Dlgs 13 Agosto 2010 n. 141 e successive modifiche ed integrazioni.
- H. Responsabilità Informatica (Cyber)** - E' compresa in garanzia, fino al **sottolimito di indennizzo** complessivo per anno e per sinistro di Euro 25.000,00 (Venticinquemila/00), la responsabilità civile direttamente derivante all'**Assicurato** da:
- a) impossibilità dell'**Assicurato** di prevenire che una persona diversa dallo stesso possa effettuare accessi non autorizzati, uso non autorizzato o manomissione di **Sistemi Informatici** incluso il furto di **dati elettronici**, attacchi di virus informatici, attacchi di pirateria informatica e qualsiasi involontaria trasmissione di detti **dati elettronici**;
 - b) involontaria violazione di qualsiasi Legge o Regolamento relativo alla raccolta, gestione, riservatezza o rivelazione di dati personali o confidenziali dei Clienti dell'**Assicurato**.
- Questa estensione di garanzia si applica esclusivamente ai danni subiti dai **terzi**.
- I. Firma Elettronica Avanzata** - E' compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per l'attività di soggetto erogante soluzioni di firma elettronica avanzata ai sensi dell'Art. 55 comma 2 lettera a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Febbraio 2013 svolta nei modi e nei termini delle vigenti disposizioni di Legge e dei regolamenti.
- J. Garanzia a favore degli eredi (non applicabile in caso di assicurato Società di capitali)** - Nel caso in cui, durante il **periodo di assicurazione in corso**, si verifichi la morte dell'**Assicurato** o la dichiarazione di incapacità totale dello stesso, l'assicurazione prosegue fino alla data della sua naturale scadenza a favore dei Tutori o degli Eredi purché questi ne rispettino le condizioni.

Capitolo 2 - Garanzie Opzionali

Art. 2.4 - Estensioni subordinate a patto espresso

(valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

Soltanto su espressa richiesta fatta dall'**Assicurato** nel **Modulo Proposta** e contro pagamento del relativo premio aggiuntivo, la garanzia per la responsabilità civile professionale delimitata all'art. 2.1 è estesa a tutte o a taluna delle seguenti attività o rischi, come precisato nella **Scheda di Copertura**, sempre nei termini e nei limiti di questo contratto e ferme le esclusioni e modalità previste.

- A. Attività di Corrispondente dei Lloyd's** esercitata nell'ambito dell'Unione Europea.
- B. Attività di "delegato all'accettazione dei rischi" (Coverholder)**, esercitata nell'ambito dell'Unione Europea per conto di qualsiasi Impresa di Assicurazioni e riassicurazioni;
- C. Attività di broker riassicurativo:** la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante da danni arrecati a **terzi** nell'esercizio dell'**attività professionale** di distribuzione riassicurativa ai sensi dell'Art.106 del Dlgs n. 209 del 7.9.2005 e successive integrazioni e modificazioni, conseguenti a negligenze ed errori professionali ovvero a negligenze, errori professionali e dolo dei suoi **dipendenti**, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, purché l'**Assicurato** sia regolarmente abilitato all'attività riassicurativa ai sensi delle norme vigenti.
- D. Copertura reclami tardivi.**

Le parti convengono che questa sola garanzia del contratto di assicurazione sia prestata nella forma "CLAIMS MADE" ed è operante esclusivamente per i **reclami** fatti per la prima volta contro l'**Assicurato DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE IN CORSO** riferiti a **fatti** commessi nel periodo indicato nella **Scheda di Copertura** e da questi regolarmente denunciato agli **Assicuratori**, durante il **periodo di assicurazione in corso**. Terminato il **periodo di assicurazione**, cessano gli obblighi degli **Assicuratori** e nessuna denuncia potrà essere accolta.

Alle condizioni di cui sopra, gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato** di ogni somma che egli sia tenuto a pagare o a rimborsare a clienti o a **terzi**, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per **danni patrimoniali** arrecati a cagione di negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, commesse nell'esercizio dell'**attività professionale** conseguenti a negligenze ed errori professionali commessi dall'**Assicurato** ovvero conseguenti a negligenze errori professionali e dolo dei suoi **dipendenti**, collaboratori o persone o società del cui operato debba rispondere a norma di legge. L'assicurazione è operante esclusivamente per negligenze, imprudenze o imperizie commesse nel **periodo di assicurazione** indicato nella **Scheda di Copertura**. Le parti si danno atto che la copertura del rischio previsto dalla presente clausola 2.4 lett. D, essendo stipulata nella forma *claims made* non rientra nella fattispecie astratta tipica prevista dall'art. 1917 Cod. Civ., ma costituisce un contratto atipico.

- E. Attività di Agente in Attività Finanziaria o Mediatore Creditizio.** La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante da danni arrecati a **terzi** compresi i clienti nell'esercizio dell'attività professionale di Agente in Attività Finanziaria o Mediatore Creditizio svolta ai sensi del Dlgs 13 Agosto 2010 n. 141 e successive modifiche ed integrazioni.

Capitolo 3 - Esclusioni

Articolo 2.5 - Esclusioni - Le prestazioni assicurative previste per questa SEZIONE 2 non sono operanti:

- (a) per le responsabilità e i danni derivanti dalle attività elencate all'art. 2.4 se l'assicurazione non è espressamente estesa alle stesse;
- (b) per danni causati da dolo dell'**Assicurato**, dei suoi associati di diritto o di fatto, dei suoi contitolari, e in generale di ogni persona che al momento del fatto non fosse un **dipendente** dell'**Assicurato** o parificati a **dipendenti**;
- (c) per atti o **fatti** commessi prima della data di decorrenza stabilita nella **Scheda di Copertura** (salvo il disposto dell'art. 2.4 lettera D se espressamente richiamata);
- (d) per **fatti** dovuti a insolvenza dell'**Assicurato**;
- (e) per **fatti** dovuti ad insolvenza di qualsiasi Assicuratore o Impresa di Assicurazioni;
- (f) in relazione ad attività diverse dall'**attività professionale**; all'attività di gestione fiduciaria, di custodia o conservazione di cose o beni altrui; all'attività di rappresentante fiscale di soggetti esteri;
- (g) per **reclami** già presentati all'**Assicurato** prima della data di effetto del **periodo di assicurazione in corso**;
- (h) per situazioni o **circostanze** suscettibili di causare o di aver causato danni a **terzi**, già note all'**Assicurato** alla data di inizio del **periodo di assicurazione in corso**;
- (i) per quanto riguarda i **documenti** non cartacei, quali **dati elettronici**, la garanzia di cui all'art. 2.3 lettera (E Perdita **Documenti**) non vale quando la perdita, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione:
 - (a) siano causati da usura, graduale deterioramento, carenza di manutenzione, azione di insetti o roditori;
 - (b) derivino da influenza della temperatura o dell'umidità;
 - (c) siano dovuti a presenza di flussi magnetici o da perdita di magnetismo;
 - (d) siano dovuti a "virus", "bombe logiche" attacco di pirateria informatica o simili;
- (l) per i danni e le spese derivanti direttamente o indirettamente da:
 - (a) corruzione, cancellazione, furto, alterazione di, oppure
 - (b) accesso o mancanza di accesso a, oppure
 - (c) interferenze con **dati elettronici** su supporti elettronici dell'**Assicurato** o da lui detenuti, totalmente o parzialmente causati da virus informatico o da qualsiasi persona diversa dall'**Assicurato**, suoi associati o suoi **dipendenti** in servizio, salvo quanto stabilito all'art. 1.3.1. lettera (H);
- (m) per **danni non patrimoniali** a **terzi** (salvo quelli previsti al Art. 2.3 lettera (C) e (D)), o **danni patrimoniali** conseguenti a morte, lesioni personali, malattie o malori, e i danneggiamenti a cose o animali. (Si vedano le SEZIONI 3 e 4);
- (n) per **fatti** commessi dopo che l'**Assicurato** venga, per qualunque ragione, dichiarato inoperativo o sospeso o radiato dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi o non risulti iscritto al momento del fatto;
- (o) per **fatti** commessi dopo che l'**Assicurato** venga, per qualunque ragione, dichiarato inoperativo o sospeso o radiato dall'elenco degli Agenti in Attività Finanziaria o dei Mediatori Creditizi ove la polizza sia estesa a tale attività ai sensi dell'art. 2.4 lettera E che precede.
- (p) gli **Assicuratori** non saranno tenuti a pagare sinistri per danni che si verifichino, insorgano o siano dovuti, direttamente o indirettamente, da guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, atti di terrorismo o confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni a beni causati da o sotto gli ordini di governi o autorità pubbliche o locali;
- (q) da questa assicurazione sono esclusi i danni che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Capitolo 4 – Denuncia dei Danni.

Articolo 2.6 - Denuncia dei danni - Entro i quindici giorni successivi a quello in cui l'**Assicurato** o chi per lui ne è venuto a conoscenza, l'**Assicurato** deve:

- sottoporre agli **Assicuratori** e/o alla Nosenzo Insurance Brokers Srl ogni **reclamo** ricevuto per la prima volta durante il **periodo di assicurazione in corso**;
- dar notifica per iscritto agli **Assicuratori** e/o alla Nosenzo Insurance Brokers Srl di ogni fatto dettagliato o **circostanza** precisa e documentata suscettibile di causare o di aver causato danni a **terzi** a titolo di responsabilità civile professionale; tale notifica, se data nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come **reclamo** presentato e regolarmente denunciato durante il **periodo di assicurazione in corso**.

Agli effetti delle condizioni del presente contratto, gli **Assicuratori** danno atto che ogni comunicazione fatta dall'**Assicurato** alla Nosenzo Insurance Brokers Srl si intenderà fatta agli **Assicuratori** stessi, come pure ogni comunicazione fatta dalla Nosenzo Insurance Brokers Srl agli **Assicuratori** si intenderà come fatta dall'**Assicurato** stesso. Premesso che questa è un'assicurazione nella forma "claims made" e quindi non rientra nella fattispecie astratta tipica prevista dall'art. 1917 Cod. Civ., ma costituisce un contratto atipico la cui copertura è temporaneamente delimitata nelle condizioni che precedono, l'omessa denuncia durante il **periodo di assicurazione** in corso comporta la perdita del diritto dell'**Assicurato** all'indennizzo. Se esistono altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio, l'**Assicurato** è tenuto a dare avviso, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori (art. 1910 C.C.) e si applica il disposto dell'Art. 1.11 della Sezione 1.

Articolo 2.7 - Gestione del danno – Decadenze dall'indennizzo

Fatta la denuncia, l'**Assicurato** è tenuto a fornire agli **Assicuratori** l'assistenza necessaria e tutte le documentazioni e informazioni utili per la gestione del caso.

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'**Assicurato** non deve, senza il previo consenso scritto degli **Assicuratori**, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. Qualora l'atto o l'omissione da cui deriva la responsabilità verso **terzi** dell'**Assicurato** costituisca reato, il patteggiamento dell'**Assicurato** in sede penale, senza il preventivo consenso scritto degli **Assicuratori**, comporterà automaticamente la perdita del diritto all'indennizzo assicurativo.

Gli **Assicuratori** hanno la facoltà di assumere in qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'**Assicurato**. In caso di dissenso sull'opportunità di resistere alle azioni legali, le Parti si rimetteranno al parere di un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall'**Assicurato** e dagli **Assicuratori**.

Senza il previo consenso dell'**Assicurato**, gli **Assicuratori** non possono pagare risarcimenti a **terzi**. Qualora però l'**Assicurato** opponesse un rifiuto ad una transazione raccomandata dagli **Assicuratori** preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, gli **Assicuratori** non saranno tenuti a pagare più dell'ammontare per il quale ritenevano di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute con il loro consenso fino alla data in cui l'**Assicurato** ha opposto detto rifiuto, fermi i disposti dell'articolo 1.3 della Sezione 1 e dell'articolo 2.2 di questa Sezione 2.

SEZIONE 3 - Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.)

Capitolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione R.C.T.

Art. 3.1 - Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato**, fino a concorrenza del **sottolimito di indennizzo** indicato nella **Scheda di Copertura** per ogni **periodo di assicurazione**, di quanto egli, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare per danni materiali diretti involontariamente cagionati a **terzi** da lui stesso o da persone del cui operato egli sia tenuto legalmente a rispondere, a seguito di **fatti** avvenuti e regolarmente denunciati agli **Assicuratori** durante il **periodo di assicurazione in corso** nell'esercizio dell'**attività professionale** nonché nella conduzione degli uffici in cui tale attività è ubicata ed esercitata sia nella sede principale sia nelle eventuali sedi secondarie stabilite in Italia (di seguito semplicemente denominati **uffici**).

Il termine **danni materiali** sta a significare:

- le lesioni corporali subite dal terzo;
- il danneggiamento, la perdita o la distruzione di cose o animali di **terzi**.

Articolo 3.2 - Rischi aggiuntivi

L'Assicurazione R.C.T. delimitata nel precedente articolo è estesa:

- a tutte le **operazioni complementari all'attività professionale** anzidetta. Sono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni occasionati:
 - da **fatti** avvenuti fuori dagli uffici, nelle sedi di clienti o di **terzi**, nell'esercizio dell'**attività professionale**;
 - dall'organizzazione di attività dopolavoristiche quali escursioni e gite dei **dipendenti** e loro congiunti;
 - dalla partecipazione a convegni, congressi, seminari, corsi di addestramento;
 - dalla proprietà, dall'uso, dall'installazione di cartelli, di targhe e insegne dentro o fuori degli uffici; se l'installazione o la manutenzione è affidata a **terzi**, l'assicurazione opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente ai lavori; sono compresi i danneggiamenti alle cose sulle quali sono installati i cartelli, le targhe o le insegne;
 - dalla circolazione e dall'uso di velocipedi e ciclofurgoni senza motore, esclusi i danni subiti dalle persone che ne fanno uso;
 - dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi o bevande;
- alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** nella sua qualità di proprietario e/o conduttore del fabbricato o della porzione di fabbricato in cui sono situati gli uffici, delle relative pertinenze e dei relativi impianti (compresi ascensori, montacarichi, cancelli elettrici);
- alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c.**, per danni, comprese le lesioni corporali subite dai trasportati, causati a **terzi** dai suoi **dipendenti** o commessi quando questi siano **alla guida di autovetture o di motocicli**, a condizione che:
 - il veicolo non sia di proprietà dell'**Assicurato** o da lui goduto in usufrutto, in leasing, in locazione o noleggio;
 - il conducente sia munito di regolare patente di guida;
 - il veicolo sia in regola con gli obblighi di legge in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile;
- ai danni materiali per danneggiamento o distruzione di cose di **terzi** non in possesso dell'**Assicurato** e non affidate alla sua custodia, quando tale danneggiamento o distruzione abbia origine da **incendio o esplosione** che colpisca gli uffici oppure cose mobili ivi contenute di proprietà dell'**Assicurato** o da lui detenute, nell'intesa che, qualora esista altra assicurazione a coprire gli stessi danni, si applica il disposto dell'articolo 12 della Sezione 1;
- alle azioni di rivalsa eventualmente esperite dall'**INPS** ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.6.1984, n. 222.

Ai fini dell'assicurazione delimitata al precedente articolo 1 e limitatamente ai danni da lesioni corporali, **sono altresì considerati terzi**:

- tutti i **dipendenti dell'Assicurato** non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
- i titolari e i dipendenti di ditte di trasporto o di servizi o di fornitura o similari, quando si trovino negli uffici per ivi eseguire consegne o prelievi di cose, lavori di pulizia, manutenzione, riparazione o collaudi, oppure quando, in via occasionale, prendano parte a lavori di carico o di scarico o a operazioni complementari all'**attività professionale** anzidetta.

Capitolo 2 – Esclusioni

Art. 3.3. Esclusioni - Le prestazioni assicurative previste per questa SEZIONE 3 non sono operanti per i danni

- derivanti da furto;
- causati dalla circolazione di veicoli a motore (salvo quanto previsto dalla voce c) dell'articolo 3.2) o dalla proprietà o dall'uso di aeromobili, navi o natanti di ogni genere;
- dovuti a perdita, danneggiamento o distruzione di cose o animali che siano in possesso dell'**Assicurato** o affidate alla sua custodia (salvo quanto previsto alla voce d) dell'articolo 3.2);
- causati da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione del fabbricato o della porzione di fabbricato in cui sono situati gli uffici;
- dovuti a spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne che non siano conseguenti a rotture di tubazioni o condutture;
- derivanti unicamente da umidità o stitilicidio o, in genere, da insalubrità dei locali;
- dovuti a **fatti** che si verifichino o a pretese fatte valere al di fuori dei limiti territoriali della Repubblica Italiana;
- gli **Assicuratori** non saranno tenuti a pagare sinistri per danni che si verifichino, insorgano o siano dovuti, direttamente o indirettamente, da guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, atti di terrorismo o confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni a beni causati da o sotto gli ordini di governi o autorità pubbliche o locali;
- da questa assicurazione sono esclusi i danni che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Capitolo 3 - Denuncia dei Danni.

Art. 3.4 - La denuncia dell'evento dannoso deve essere fatta per iscritto agli **Assicuratori** e/o alla Nosenzo Insurance Brokers Srl entro 15 giorni dalla data di avvenimento dello stesso o dalla data in cui l'**Assicurato** ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la data, l'ora, il luogo e la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, e le generalità dei danneggiati e dei testimoni. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i **documenti** e gli eventuali atti giudiziari, relativi all'evento. Premesso che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", e quindi non rientra nella fattispecie astratta prevista dall'Art.1917 Cod. Civ., ma costituisce un contratto atipico la cui copertura è temporalmente delimitata nelle condizioni che precedono, l'omessa denuncia durante il **periodo di assicurazione** in corso comporta la perdita del diritto dell'**Assicurato** all'indennizzo. Se esistono altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio, l'**Assicurato** è tenuto a dare avviso, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori (Art. 1910 C.C.) e si applica il disposto dell'Art. 11 della Sezione 1.

SEZIONE 4 – Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.I.)

Capitolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione R.C.I.

Art. 4.1. - L'assicurazione è prestata, fino a concorrenza del **sottolimito di indennizzo** indicato nella **Scheda di Copertura** per ogni **periodo di assicurazione**, per i danni da lesioni corporali, sofferti da taluno dei **dipendenti** dell'**Assicurato** soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 e successive modificazioni e Decreto Legislativo 23 Febbraio 2000 n. 38), a seguito di infortunio sul lavoro accaduto e regolarmente denunciato agli **Assicuratori**, durante il **periodo di assicurazione in corso** e di cui l'**Assicurato** sia tenuto a rispondere nella sua qualità di datore di lavoro o di conduttore degli uffici, nell'esercizio dell'**attività professionale**.

Sono a carico degli **Assicuratori**:

- eventuali somme dovute al **dipendente** infortunato, in eccedenza alle indennità riconosciute dall'INAIL;
- le somme reclamate dall'INAIL qualora eserciti il diritto di regresso contro l'**Assicurato**;
- le somme reclamate dall'INPS per l'eventuale azione di rivalsa eventualmente esperita ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.6.1984, n. 222.

Articolo 4.2 - Rischio aggiuntivo – Danno biologico

L'assicurazione R.C.O., delimitata nel precedente articolo, è estesa nel senso che è a carico degli **Assicuratori** anche il cosiddetto "danno biologico" sofferto dal **dipendente** infortunato per le lesioni corporali riportate in dette **circostanze**.

Capitolo 2 – Esclusioni.

Art. 4.3 - Esclusioni. - Le prestazioni assicurative previste per questa SEZIONE 4 non sono operanti per i danni:

- dovuti a malattie professionali;
- derivanti da perdita e danneggiamento di cose o animali;
- avvenuti al di fuori dei limiti territoriali della Repubblica Italiana;
- sofferti dal **dipendente** che, al momento del fatto dannoso, non fosse "sul lavoro" ai sensi di legge;
- sofferti dal **dipendente** nei confronti del quale, al momento del fatto dannoso, l'**Assicurato** non sia in regola con gli obblighi di legge per l'assicurazione obbligatoria;
- gli **Assicuratori** non saranno tenuti a pagare sinistri per danni che si verifichino, insorgano o siano dovuti, direttamente o indirettamente, da guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivolta, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, atti di terrorismo o confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o danni a beni causati da o sotto gli ordini di governi o autorità pubbliche o locali;
- da questa assicurazione sono esclusi i danni che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Capitolo 3 - Denuncia dei Danni.

Art. 4.4 - I sinistri devono essere denunciati per iscritto agli **Assicuratori** e/o alla Nosenzo Insurance Brokers Srl con le modalità stabilite all'articolo 3.4. Gli **Assicuratori** hanno diritto di avere in visione i documenti concernenti l'assicurazione obbligatoria e la denuncia di infortunio fatta all'INAIL.

Premesso che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata nelle condizioni che precedono, l'omessa denuncia durante il **periodo di assicurazione** in corso comporta la perdita del diritto dell'**Assicurato** all'indennizzo.

Se esistono altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio, l'**Assicurato** è tenuto a dare avviso, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori (art. 1910 C.C.) e si applica il disposto dell'Art. 1.11 della Sezione 1.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

Ai fini degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente sottoscritto dichiara di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli del testo contrattuale Mod. 130402/2019 sottoscritti:

- | | |
|------------------|---|
| Sezione 1 | Art. 1.8 - Diritto di recesso per sinistro;
Art. 1.11 - Coesistenza di altre assicurazioni (secondo rischio);
Art. 1.13 - Foro competente. |
| Sezione 2 | Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione;
Art. 2.4 lettera D – reclami tardivi claims made ;
Art. 2.6 - Denuncia dei danni;
Art. 2.7 - Gestione del danno - Decadenze dall'indennizzo; |
| Sezione 3 | Art. 3.4 - Denuncia dei danni; |
| Sezione 4 | Art. 4.4 - Denuncia dei danni. |

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

**MODULO PROPOSTA PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AGENTI ASSICURATIVI
e DEI BROKER ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**

1. CONTRAENTE (ASSICURANDO)	Nome e Cognome: _____ (in caso di persona fisica)					
	Codice Fiscale: _____					
	Denominazione: _____ (in caso di Società)					
	Codice Fiscale: _____					
2. DOMICILIO	Cap. _____ Città _____ Prov.: _____ PEC: _____					
	Via _____ Tel.: _____ Email: _____					
3. INTERMEDIARI DA ASSICURARE (Indicare solo gli iscritti nella sezione A o B del Registro Unico Intermediari da assicurare. Gli iscritti nella sezione E sono automaticamente coperti senza necessità di indicazione dei nomi nel questionario)	nome e cognome		sezione registro		ANNO iscri. RUI o Albo ante 2007	
	N. 1		A	B		
	N. 2		A	B		
	N. 3		A	B		
	N. 4		A	B		
	N. 5		A	B		
	N. 6		A	B		
4. DECORRENZA POLIZZA	Dalle ore 24.00 del _____ alle ore 24.00 del 31 Dicembre 2019					
5. LIMITE DI INDENNIZZO RICHIESTO (Crocesegnare) Massimale per sinistro Massimale per periodo Sottolimite per RCT/O Sottolimite per Cyber	€ 1.300.000,00	€2.500.000,00	€ 4.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 7.500.000,00	€ 10.000.000,00
	€ 1.900.000,00	€2.500.000,00	€ 4.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 7.500.000,00	€ 10.000.000,00
	€ 1.300.000,00	€2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
6. FRANCHIGIA PRESCELTA (Crocesegnare)	€ 2.500,00	€ 2.500,00				
	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00			
	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
7. ESTENSIONI SOGGETTE A PREMIO ADDIZIONALE (Art.1.3.2) (indicare SI – NO)	- Reclami tardivi "claims made" <i>pregresso con retro illimitata ma per fatti commessi fino al</i> (selezionare l'opzione prescelta)				31.12.2015	
					31.12.2016 ¹	SI NO
					31.12.2017 ²	
					31.12.2018 ³	
	- Attività di Corrispondente dei Lloyd's					SI NO
	- Attività di "delegato all'accettazione dei rischi" (Coverholder)					SI NO
	- Attività di Broker Riassicurativo					SI NO
	- Attività di Agente in Attività Finanziaria o Mediatore Creditizio					SI NO

1 – non disponibile se il primo contratto con noi aveva decorrenza 31.12.2015

2 – non disponibile se il primo contratto con noi aveva decorrenza 31.12.2016

3 – non disponibile per contratti in rinnovo.

Le risposte alle domande che seguono devono essere date dopo aver fatto un'adeguata inchiesta fra i Soci e i Collaboratori di chi sottoscrive il modulo:

8. CERTIFICAZIONE DI QUALITA'	L'assicurando ha ottenuto la certificazione di qualità? (in caso di risposta affermativa si prega di allegare il relativo attestato)	SI	NO
9. PRECEDENTI ASSICURATORI	Esiste o sono esistite altre polizze per l'assicurazione della responsabilità civile professionale dell'Assicurando o di taluno dei suoi Soci? (SI/NO) _____ da quale ANNO esiste assicurazione continuativa: _____ In caso di risposta affermativa allegare copia integrale dell'ultimo contratto di assicurazione		
10. POLIZZE RIFIUTATE	L'Assicurando o taluno degli altri Intermediari da assicurare, ha mai avuto polizze professionali annullate per sinistro, rifiutate, rinnovate o accettate solo a condizioni speciali? (SI/NO) _____ In caso di risposta affermativa fornire dettagli.		
11. SANZIONI	L'Assicurando o taluno degli altri Intermediari o Collaboratori da assicurare ha mai subito sanzioni ad opera di qualsiasi Autorità nazionale o estera? (SI/NO) _____ In caso di risposta affermativa fornire dettagli.		
12. SINISTRI PRECEDENTI	L'Assicurando o taluno degli altri Intermediari o Collaboratori da assicurare ha avuto sinistri per responsabilità civile professionale? (SI/NO) _____ In caso di risposta affermativa fornire dettagli.		

L'Assicurando dichiara, anche per conto degli altri Intermediari da assicurare :

a) di non essere a conoscenza di alcuna richiesta di risarcimento fatta da terzi alla data odierna;	In caso contrario fornire dettagli:
b) di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento durante la decorrenza dell'assicurazione;	In caso contrario fornire dettagli:
c) che per l'anno fiscale precedente le provvigioni percepite derivanti da contratti nel ramo trasporti e/o rischi aeronautici (corpi e/o merci) non superano il 10% del totale delle provvigioni annue maturate;	In caso contrario fornire dettagli:
d) di non avere Sedi situate al di fuori del territorio della Repubblica Italiana	In caso contrario fornire dettagli:
e) che per l'anno fiscale precedente i propri introiti lordi al netto dell'IVA, non eccedono l'importo complessivo di Euro 800.000,00 (Ottocentomila/00) , inclusi gli eventuali introiti derivanti dall'attività di Agente in Attività Finanziaria o Mediatore Creditizio, se svolta;	In caso contrario fornire dettagli:
f) Ai sensi del Regolamento IVASS 40/2018, il Contraente esprime il proprio consenso alla trasmissione della documentazione unicamente in formato digitale . Questa scelta è revocabile in qualsiasi momento e per ciascuna delle tre categorie indicate mediante comunicazione agli Assicuratori.	In caso contrario indicare i documenti richiesti in forma cartacea 1. Documentazione precontrattuale cartacea: SI NO 2. Polizza cartacea: SI NO 3. Comunicazioni cartacee: SI NO
g) la firma su questo modulo proposta non vincola l'Assicurando e gli Intermediari da assicurare a stipulare il contratto di assicurazione. Tuttavia l'Assicurando dichiara e conviene, in nome proprio e degli altri intermediari da assicurare agli effetti degli articoli 1891, 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, che le dichiarazioni e informazioni fornite in questo modulo e negli allegati allo stesso sono veritiere e formeranno parte integrante del contratto di assicurazione a tutti gli effetti qualora si decida di stipularlo. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;	
h) In ottemperanza all'Art.56 del Regolamento IVASS n.40 del 2/8/2018, l'Assicurando dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del presente modulo: <ul style="list-style-type: none"> • Com. inf. sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (mediante Mod. 3 Vers.1.0-1.10.18); • informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta (mediante Mod. 41300 – Vers. 1.0 – 1.10.18); • il fascicolo informativo composto da nota informativa, glossario, condizioni di assicurazione ed informativa privacy Mod. FI130402-2019; • Il Documento Informativo Precontrattuale DIP modello: DIP130402-2019. 	
i) Agli effetti della Legge sulla "Privacy" Regolamento UE 2016/679, si autorizzano gli Assicuratori e l'Intermediario a far uso di queste informazioni unicamente per la stipulazione/gestione dell'Assicurazione proposta in questo modulo.	

_____ ,
(luogo)

_____ ,
(data)

(L'Assicurando)

******* NON OMETTERE DI DATARE E FIRMARE *******

Mod. 130402P/2019 (copyright 2018 Nosenzo Insurance Brokers Srl)

NOSENZO INSURANCE BROKERS SRL - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento UE 2017/679 (di seguito denominato "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento in ambito italiano è la Nosenzo Insurance Brokers Srl (nella persona dell'Amministratore Unico), con sede in 20900 Monza Piazza Roma, 10 email: info@nosenzo.it tel. 0392302950 fax 0392302955.

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO - Il trattamento

- è diretto all'espletamento da parte della **Nosenzo Insurance Brokers Srl** (di seguito denominata "**Nosenzo**") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la **Nosenzo** è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- può anche essere diretto all'espletamento da parte della **Nosenzo** delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della **Nosenzo** stessa;

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO - Il trattamento

- è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Responsabile, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri. Tali Società hanno sede anche fuori dall'Unione Europea come Stati Uniti D'America.
- i dati conferiti verranno conservati per il periodo massimo di 10(dieci) anni dalla data di conferimento.

4. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso la Nosenzo che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, intermediari e broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica della Nosenzo;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

5. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- nei casi di cui al punto 4, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto 4, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

6. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 2, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, intermediari assicurativi, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Canada o Stati Uniti), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, che per conto degli Assicuratori effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio della Nosenzo, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta alla Nosenzo al numero di fax 0392302955, o all'indirizzo email info@nosenzo.it.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Gli art. dal 15 al 22 del Regolamento conferiscono all'interessato l'esercizio di questi diritti:

- diritto di accesso ai dati;
- diritto di rettifica dei dati;
- diritto alla cancellazione dei dati (diritto all'oblio);
- diritto di limitazione di trattamento;
- obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di opposizione;
- diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato;
- diritto alla revoca del consenso;
- diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante dei dati Personali (Piazza di Monte Citorio,121 00186 Roma www.gpdp.it email: garante@gpdp.it tel. 06696771

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa di cui sopra,

ed ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per (barrare le caselle per esprimere il consenso):

- il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 lettera a) dell'informativa;
- la comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 6 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 2, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;
- il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 2, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 3. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento sono dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;
- la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 6 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 2, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;
- lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Ai sensi dell'art.15 del Regolamento Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'artt.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento richiamati nel punto 7 dell'informativa.

Data

Nome e Cognome leggibili

Firma

¹ - Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte della **Nosenzo** di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

**PAGINA LASCIATA
INTENZIONALMENTE VUOTA**